

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi**

**Lettera Circolare**

**Prot. n° NS 7014/4101 sott. 140/1**

**Roma, 22 ottobre 2001**

**OGGETTO: Utilizzazione di porte resistenti al fuoco.**

La presente lettera-circolare riporta alcuni chiarimenti per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura.

**1) Porte resistenti al fuoco omologate**

Il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n. 303 del 28.12.93) e 27 gennaio 1999 (in G.U. n. 45 del 24.02.99) , deve allegare copia della seguente documentazione :

- atto di omologazione del prototipo (all. II, comma 2.1, del decreto ministeriale 4 maggio 1998);
- dichiarazione di conformità al prototipo omologato (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998);
- atto di estensione dell'omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato (art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999);
- Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi (art.4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998);

L'installatore , a propria firma , deve rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera (all. II, comma 2.1, del decreto ministeriale 4 maggio 1998) secondo quanto indicato nel suddetto libretto di installazione, uso e manutenzione.

**2) Porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate**

Le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate (decreto ministeriale 20 aprile 2001) possono essere installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a condizione che , in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi , sia presentata la seguente documentazione in copia :

a) Estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 (porte di qualsiasi tipologia - escluse le scorrevoli - : + 15% larghezza , + 10% altezza ; porte scorrevoli : + 50% larghezza o altezza o area) ;

b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore ;

c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

- indica le dimensioni della porta;
- garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
- attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a) , il numero distintivo annuale e il nome del produttore ;

d) Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico contenente :

- Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
- Manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;
- Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;
- Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Si precisa che la predisposizione del suddetto fascicolo tecnico è obbligatoria anche per le porte marcate CE che ricadono nel campo di applicazione della "direttiva macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998" e per i sipari di sicurezza

dei teatri muniti di “benestare alla singola installazione” (art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e circolare n. 23 MI.SA. del 17 novembre 2000).

Tale fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal produttore ed esibito per i controlli disposti da questo Ministero con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 .